

Sia nel merito (volontà espressa di riattivare il contratto, non attuata per causa di forza maggiore), sia nella pregiudiziale della prescrizione (per la pretesa sospensione dei termini, a causa della guerra);

3) - anche se in sede contenziosa venisse accolta l'eccezionale pregiudiziale dell'G. N. F. (prescrizione) la somma liquidabile non potrebbe essere devoluta a favore del fisco greco (art. 5 del D. S. greco n° 1195 del 10. N. 1942) -

Si ravvisa opportuna, pertanto, una soluzione transattiva, che esonererebbe l'G. N. F., altrettanto, dalla alea di una causa da trattare a distanza e presso una giurisdizione straniera, nonché da spese di lite difficilmente recuperabili.

Si sottopone, pertanto, con parere favorevole, la proposta di definire la controversia mediante la concessione all'avente diritto della somma di Sterline 250-300, comprensive di sorte, interessi, spese ed onorari